

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 2-6528

DGR 85-6277 del 22/12/2017. Rettifica per mero errore materiale dell' articolo 14, co 2 dell'allegato A "Disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano".

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la legge del 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare l’articolo 18;

visto il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25/03/1998 n. 142 che adotta il “regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196. sui tirocini formativi e di orientamento;

visto il decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 recante “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e s.m.”;

visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge del 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

visto l’art. 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92 che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato – Regioni un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, con il quale si è convenuto di rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse e rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali usi distorti del tirocinio;

vista la DGR 85-6277 del 22/12/2017 di “Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Rilevato che durante la seduta della Commissione Regionale di Concertazione di cui all’art. 11 della L.R. 34/2008 del 18/12/2017, la suddetta Commissione nell’esprimere parere favorevole al provvedimento indicava che l’articolo 14, co 2 dell’allegato A contenente la “Disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)”, venisse riformulato in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali del

25/5/2017 introducendo un limite di tirocinanti per tutor pari a 40 nel caso di tirocini attivati presso lo stesso soggetto ospitante.

Preso atto che per mero errore materiale di trascrizione della registrazione non è stata recepita tale formulazione.

Occorre pertanto procedere alla rettifica dell'art. 14, co 2 sostituendo la frase *“Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio”* con la seguente *“Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, fino ad un massimo di 40 tirocinanti per tutor”*.

Tutto ciò premesso.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 20 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

-di approvare la rettifica per mero errore materiale dell'art. 14, co 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 85-6277 del 22.12.2017 sostituendo la frase *“Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio”* con la seguente *“Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, fino ad un massimo di 40 tirocinanti per tutor”*.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.

(omissis)33/2013.